

Nel cuore dei Diritti

I disegni e i sogni dei bambini,
i doveri e le responsabilità degli adulti



Collana **Gli Occhi le Mani**, di Fondazione PInAC n. 32, anno XVIII
A cura di Elena Pasetti

Testi di


Domenico Simeone, *Direttore della Cattedra UNESCO su "Education for Human Development and Solidarity among Peoples", Università Cattolica del Sacro Cuore*
Mariella Foresti, *presidente Fondazione PInAC*
Elena Pasetti, *direttrice PInAC*

Ideazione e realizzazione a cura del Comitato Scientifico di Fondazione PInAC

Monica Amadini, *pedagogista, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia*
Armida Gandini, *artista*
Fausto Lorenzi, *giornalista e critico d'arte*
Beppe Pasini, *psicologo e docente di Pedagogia sperimentale, Università degli Studi di Brescia*
Claudia Pisano, *insegnante progettista*
Domenico Simeone, *Direttore della Cattedra UNESCO su "Education for Human Development and Solidarity among Peoples", Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia*

Progetto grafico

Luisa Goglio



Nel cuore dei Diritti

I disegni e i sogni dei bambini,
i doveri e le responsabilità degli adulti

I diritti dell'infanzia e la responsabilità educativa degli adulti

Quando abbiamo pensato a questo volume in occasione del trentesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avevamo in mente le parole del famoso pediatra ed educatore polacco Janus Korczak, morto nel campo di sterminio di Treblinka il 6 agosto del 1942 con i 192 bambini della Casa degli orfani da lui diretta: "Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli"¹.

Questo è anche l'intento del libro di immagini e parole che avete tra le mani: far crescere gli adulti, dare loro la possibilità di innalzarsi all'altezza dei bambini, sollecitare la cura educativa nei confronti di chi sta crescendo. I diritti dell'infanzia potranno essere garantiti soltanto dalla responsabilità educativa degli adulti. Paul Ricœur ci ricorda che "la responsabilità ha come *vis-a-vis* specifico il fragile [...]. Il fragile è qualcuno che conta su di noi; egli attende il nostro aiuto e le nostre cure; confida nel fatto che noi lo faremo"². I bambini hanno bisogno di essere accolti, di trovare intorno a sé non soltanto un mondo di cose e di informazioni, ma uno spazio di relazione che dia valore alla loro esperienza. I bambini hanno bisogno di testimoni credibili, adulti che sappiano "compromettersi" nella relazione educativa per aprire loro le porte del futuro, dove i loro sogni, i loro desideri, i loro progetti potranno trovare dimora.

Questo libro parla sì dei Diritti dei bambini, ma chiede un

impegno responsabile da parte degli adulti e lo chiede a partire dall'educazione, il dono più grande che le generazioni più avanti negli anni possono dare alle nuove generazioni.

Nell'introduzione al rapporto all'UNESCO della Commissione Internazionale sull'Educazione per il Ventunesimo secolo, il presidente della commissione, Jacques Delors, ricorda che "l'educazione è anche un'espressione d'amore per i bambini e i giovani, che dobbiamo saper accogliere nella società offrendo loro, senza alcuna riserva, il posto che appartiene loro di diritto: un posto nel sistema educativo, ovviamente, ma anche nella famiglia, nella comunità locale e nella nazione"³.

Ellen Key, pedagoga riformatrice svedese, all'inizio del secolo scorso aveva programmaticamente titolato il Novecento come il "secolo del bambino". A cento anni di distanza possiamo dire che il suo auspicio si sia avverato? Se da un lato possiamo riconoscere significativi progressi legati a una maggiore consapevolezza dei bisogni dei bambini, dall'altra non possiamo non denunciare nuove insidie e nuove povertà. Il grido dei bambini che in ogni parte del mondo, ancora oggi, vedono calpestati i loro diritti fondamentali ci interpella e attende da noi una risposta.

Domenico Simeone

Direttore della Cattedra UNESCO su "Education for Human Development and Solidarity among Peoples", Università Cattolica del Sacro Cuore



¹ Janusz Korczak, *Quando ridiventerò bambino*, Luni Editore, Milano 2013.

² Paul Ricœur, "Le sfide e le speranze del nostro comune futuro", in *Prospettiva persona*, n. 4, 1993, p. 8.

³ Jacques Delors (1996) (a cura di), *Nell'educazione un tesoro* (trad. dall'inglese), tr. it. Armando, Roma 1997, p. 11.

La promessa

Quale la cosa più bella sopra la terra bruna? Uno dice "una torma di cavalieri", uno "di fanti", uno "di navi". Io, "ciò che si ama".

Saffo, vissuta tra il VII e VI secolo a.C.

Alla domanda Fondazione PInAC risponde muovendo dalla sua identità di casa dei disegni e dei diritti dei bambini e delle bambine del mondo.

La cosa più bella sulla superficie della Terra è una bambina o bambino che in un punto qualsiasi di intersezione tra un meridiano e un parallelo cresce in pace, capace di esprimere sé e di capire gli altri, accudito da adulti responsabili – meglio un villaggio intero, dice la saggezza africana – e competenti in umanità.

Questo non è compito solo di famigliari, educatori e insegnanti: è il mondo intero il villaggio che serve per crescere i cuccioli della specie, che non hanno chiesto di venire al mondo e non ci appartengono, anche se li abbiamo generati. Quindi solleviamoli da terra, cresciamoli e accogliamo, prepariamo per loro un posto degno in una società giusta. Facciamoli tutti nostri nella cura e nei diritti, come ci chiede la Convenzione ONU che compie ora trent'anni.

Certo l'umanità a cui la Convenzione avanza la sua richiesta è la stessa che nel 2018 si è straziata da sé in ben settanta

tra guerre e conflitti. Ne abbiamo avuto esperienza diretta in PInAC nel corso degli ultimi vent'anni: sono i volti e i racconti di amici in carne ed ossa, sono i disegni conservati nell'archivio storico e esposti nelle mostre, come la recente "Siamo stufi di guerra, vogliamo la pace", con i suoi 35 disegni che mostrano sia i conflitti sia la nonviolenza e la pace tanto desiderata.

PInAC è piccola ma tenace, non si scoraggia. Direzione, Consiglio direttivo, Staff artistico, Comitato scientifico generano un mix speciale di gratuità, competenza, generosità, professionalità, passione, amore per la Costituzione e la Convenzione da attuare ogni giorno. Vuole dare bellezza, arte e cultura – come il pane fresco sulla tavola di ogni giorno – per tutti i piccoli del mondo, qualunque sia la latitudine, la taglia e il colore. Col suo lillipuziano impegno invita gli adulti all'impresa di creare ricchezza educativa per tutti i bambini e le bambine del mondo, non uno di meno. Promesso.

Cosa è più fragile, cosa più prezioso dei piccoli della specie? Siamo tutti genitori e figli, tutti siamo impegnati nella staffetta della generatività. Stringiamo allora un patto di genitorialità condivisa per crescere giovani cittadini responsabili e dare alla pace – è un lavoro, un modo di essere – una possibilità.

Mariella Foresti

Presidente Fondazione PInAC

Diritti al cuore

La **Convention on the Rights of the Child** (CRC) è il documento giuridico ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989.

Esprime il consenso condiviso degli Stati e della comunità internazionale verso gli obblighi riconosciuti nei confronti dell'infanzia. Ad oggi quasi tutti i Paesi del mondo l'hanno ratificata: 194, con l'eccezione di Stati Uniti e Sud Sudan, l'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. La stipula della Convenzione viene ricordata il 20 novembre di ogni anno con la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel 2019 la CRC compie trent'anni, e ancora rinnova agli Stati, alle Istituzioni, a tutti gli adulti con responsabilità politiche ed educative l'invito pressante a impegnarsi per la sua integrale applicazione, a produrre cambiamenti culturali e sociali profondi, trasformando intenzioni e parole in azioni strutturali e comportamenti concreti.

Diventiamo tutti consapevoli delle centinaia di migliaia di bambine e bambini i cui diritti sono violati lungo confini e fili spinati, nei campi profughi, che affogano con le ultime speranze abbracciati al papà sul bordo di un torrente, vittime dei Paesi che mentre dicono di difenderli vendono le armi che seminano morte.

Per rispondere al rinnovato impegno proposto dal trentennale, il Comitato scientifico di Fondazione PInAC ha ideato il progetto **Nel cuore dei Diritti**. *I disegni e i sogni dei bambini, i doveri e le responsabilità degli adulti*. Il titolo significativamente evocativo, il sottotitolo fortemente programmatico nascono da una certezza evidente anche

se non sufficientemente operante: le bambine e i bambini del mondo sono il più importante e irrinunciabile patrimonio dell'Umanità. Il bambino capolavoro del creato, diceva Maria Montessori. A questo tesoro, dalla nascita negli anni Sessanta del Novecento, dedica la sua *mission* la Pinacoteca Internazionale dell'età evolutiva Aldo Cibaldi, casa dei disegni e dei diritti dei bambini e delle bambine del mondo.

La proposta editoriale *Nel cuore dei Diritti* vuole essere uno strumento semplice ma potente di diffusione del documento che l'ONU ha sentito la necessità di redigere quarant'anni dopo la Dichiarazione dei Diritti Universali del 1949, riconoscendo alla luce della storia il bisogno di una specifica attenzione all'infanzia e all'adolescenza.

Il testo accosta in un dialogo insieme lieve e profondo le opere della collezione PInAC ai primi 42 articoli della CRC, per passare di pagina in pagina dai diritti *di carta* giuridicamente espressi ai diritti *di carne* incisi nei cuori e raccontati dai disegni dei piccoli dell'umanità.

Il lavoro del Comitato scientifico ha tracciato un gioco di rimandi e intrecci tra testo della Convenzione, responsabilità adulte e sguardo dei piccoli e giovanissimi: con segno e colore essi ci interpellano, raccontando dalle diverse latitudini del mondo le loro condizioni e i loro sogni, rivendicano il concreto diritto a una vita degna, di crescita e sviluppo vero.

Articoli da viaggio

Il testo integrale della Convenzione è diffuso con grande impegno da UNICEF e si trova con facilità in rete¹, espresso con un pertinente distaccato linguaggio tecnico. Ma un testo giuridicamente ingessato fatica a dialogare con

¹ <https://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm>

la freschezza delle opere infantili dell'archivio storico PInAC e con la concretezza della vite in esse rappresentate. Per arrivare diritti al cuore e alla mente dei lettori si è scelto allora un approccio poetico-scientifico: riscrivere gli articoli, sintetizzandoli con parole semplici e amichevoli in un testo leggero, da portare sempre con sé, un testo da viaggio che invita a palpitare con i colori delle narrazioni vive, ad accudire i sogni disattesi dei piccoli, a dare udienza e realtà alle loro indomite speranze.

L'impostazione grafica del volume è scandita da dodici separatori cromatici che segnalano visivamente l'articolazione dei principi in specifiche norme. Poiché la CRC dedica più articoli ai diversi principi generali, ne abbiamo individuato dodici come grandi ombrelli concettuali sotto cui raccogliere a grappoli gli articoli da 1 a 42 mentre in appendice ne è riportato il testo ufficiale. La Convenzione, non dimentichiamolo, affida a un Comitato ONU il compito di controllare i progressi degli Stati nell'adeguare alla Convenzione le leggi interne nazionali.²

Antologia di citazioni brevi

Per sollecitare le menti e i cuori di chi legge a ulteriori riflessioni abbiamo cercato, nella sterminata foresta delle parole scritte, alcune citazioni quali piste di pensiero laterale e riflessione. Suggeste dalle nostre diverse formazioni e professioni spaziano tra prosa, poesia e saggistica; percorrono i territori della pedagogia, del romanzo di formazione e dell'albo illustrato; propongono, accanto alle testimonianze più autorevoli, brandelli di vita di ragazzi e ragazze appositamente coinvolti, offrono aforismi accanto a versi di canzoni d'autore. Nessuna gerarchia di generi e stili, solo la speranza di sollecitare consapevolezza e impegno negli adulti, tutti diversamente garanti e tutori dei diritti scritti nella Convenzione.

Opere-testimonianza della cultura visiva prodotta dall'infanzia

Lo specifico PInAC del progetto sta nella scelta dei disegni, 43 lavori fra le circa ottomila opere uniche dell'Archivio

² In seguito all'esame a cui l'Italia è stata sottoposta il 22 e 23 gennaio 2019, il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia, oltre a complimentarsi per i progressi compiuti in seguito alla ratifica della Convenzione, ha messo in evidenza gli ambiti in cui ritiene che la condizione dell'infanzia sia invece a rischio o compromessa.

Raccomanda allo Stato italiano di assicurare la realizzazione dei diritti dei bambini in linea con la Convenzione e i Protocolli opzionali attraverso l'attuazione dell'Agenda 2030 sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Tra gli altri punti sono evidenziati:

- il diritto alla non discriminazione per tutti i bambini e le bambine che vivono in Italia, in particolare i minorenni stranieri non accompagnati, i minorenni di "seconda generazione" (nati in Italia da genitori di origine straniera) e quelli appartenenti a minoranze, prendendo in considerazione l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite per la migrazione sicura, ordinata e regolare
- la continuazione delle attività di promozione delle vaccinazioni e dell'allattamento al seno nei primi sei mesi di vita del neonato

- l'importanza di una regia centrale sui diritti dell'infanzia e l'invito allo Stato italiano di assicurare risorse economiche per le politiche e i programmi sull'infanzia
- l'importanza della partecipazione dei bambini e dei ragazzi a tutte le decisioni che li riguardano e la richiesta al Governo italiano di istituzionalizzare tale coinvolgimento
- la garanzia di piena autonomia e indipendenza all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e la richiesta di creare un'Istituzione nazionale indipendente per i Diritti Umani, in ottemperanza ai principi di Parigi. (cfr. sito UNICEF)

Storico della Fondazione, realizzate da bambine e bambini, ragazze e ragazzi di tanti Paesi del mondo tra la seconda metà del Novecento e il secondo decennio del terzo millennio. Alcune immagini si sono imposte alla scelta per il portato evocativo e onirico, altre per la freschezza poetica degli autori bambini.

Vere protagoniste delle pagine, simboliche e metaforiche, raramente descrittive, a volte provocatorie, intrecciano con le parole scritte dialoghi speciali. Parlano molte delle lingue del mondo e vogliono ingaggiare con noi lettori una relazione forte e incisiva, portandoci direttamente nel cuore dei diritti. I disegni del Burundi, dello Yemen, dell'Afghanistan, dell'Iran, dicono le drammatiche contingenze in cui sono stati realizzati. Le vittime infantili sono rappresentate con forza, gridano, implorano gli adulti di schierarsi e agire con scelte responsabili e quotidiane di attuazione, denuncia, tutela. Sono racconti visivi animati dall'energia vitale propria dell'infanzia e della gioventù, perlopiù orientati alla speranza. Non tradiamo la loro fiducia.

**Elena Pasetti
e il Comitato Scientifico di Fondazione PIAC**



An abstract painting with a textured surface. The dominant color is a vibrant orange, which transitions into shades of purple and blue towards the top left. The brushstrokes are visible, creating a sense of movement and depth. The overall composition is dynamic and colorful.

• Principio di
universalità

Articolo 1

Godimento dei diritti della
Convenzione

Articolo 4

Dovere delle istituzioni pubbliche
alla realizzazione dei diritti

Articolo 21

Rispetto del superiore interesse
del minore nei casi di adozione

Articolo 41

Utilizzo dei migliori dispositivi
formativi


Articolo 42

Dovere di informazione sui diritti



Articolo **1**

Il primo articolo dichiara che tutte le persone con meno di diciotto anni godono dei diritti della Convenzione



I bambini sono di tutti

Roberto Pittarello,
LIF, Padova 2011

Ci siamo tutti

Ahmed Elbagh, 10 anni
Brescia, Italia 2018
Tecnica mista, 29,5x21 cm
(particolare)

FA 7651



Articolo **4**

Il quarto prescrive
alle Istituzioni pubbliche
(Parlamento, Governo, Scuola ecc.)
di impegnarsi a realizzare i diritti
enunciati



Gioco

Shimizu Yamata, 6 anni
Osaka, Giappone 1968
Collage, 32x53 cm
(particolare)

FA 7701

Dite:
è faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
perché bisogna mettersi al loro livello,
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi,
farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
È piuttosto il fatto di essere
obbligati ad innalzarsi fino all'altezza
dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi,
alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.

Janusz Korczak, *Quando ridiventerò bambino*
Luni Editore, Milano 2013



Senza titolo

OĽga Paštėková, 8 anni
Bratislava, Slovacchia 1994
Tempera, 25x37 cm
(particolare)
FA 445

Articolo **21**

L'articolo riguarda l'adozione.
Essa deve essere decisa
nel superiore interesse di chi
viene adottato

Nella sua piccola valigia rossa Leon non ha quasi nulla. Sono poche le cose che i bambini possono portarsi via dalla casa, a volte soltanto quelle che avevano quando sono arrivati. Eppure, in quella valigia è nascosto un tesoro. È un orsetto di stoffa, si chiama Romi e ha una zampa speciale.

Gabriele Clima, Pia Valentinis e Mario Onnis, *Guarda le stelle*, Fatatrac, Grandi Albi – Giunti, Milano 2017




VISKAS
Whisky

RODINA

Articolo 41

Sancisce il diritto a usufruire delle leggi nazionali e internazionali che garantiscono la migliore protezione del minore





Senza titolo

Silvia Carla Pirillo, 11 anni
 Rossano Calabro (CS), Italia 2016
 Pennarello, 30x40 cm

FA 7699

Articolo 42

Si tratta del diritto a essere informati sui contenuti della Convenzione. Gli Stati devono farla conoscere a tutti gli adulti, alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi

Io amo andare in biblioteca

Barbara Barabasz, 9 anni
Zory, Polonia 2018
Tecnica mista, 29,5x41,5 cm
FA 7677





Principio di




non discriminazione

Articolo 2

Protezione contro ogni forma
di discriminazione





Articolo

2

Enuncia il diritto a essere protette/i contro ogni discriminazione. Nessuno deve essere trattato diversamente dagli altri per colore della pelle, nazionalità, sesso, religione, lingua, disabilità o povertà

Tutti nel mare di Rehan

Lavoro di gruppo, 8 anni
Brescia, Italia 2018
Tecnica mista, 70x100 cm

FA 7658

Darsela a gambe, abbassare le braccia, afferrarsi i piedi, girarsi i pollici. Ho sempre detestato queste espressioni dalla più tenera età, perché io non ho mai avuto né gambe né braccia.

Il mio nome è Gesù Betz, l'uomo-tronco. Chiamato così dalla signorina Betz, mia madre, il giorno in cui sono nato, il 24 dicembre a mezzanotte.

Fred Bernard e François Roca

Gesù Betz, Logosedizioni
Modena 2003

Principio del superiore


Articolo 3

Assunzione di decisioni
nel rispetto del superiore
interesse del minore

Articolo 18

Responsabilità genitoriale
per la crescita e l'educazione

interesse del minore



Articolo 3


Gli adulti devono sempre guardare al superiore interesse dei minori quando prendono decisioni che li riguardano



Senza titolo

Ankit Maharjan, 9 anni
Kathmandu, Nepal 2018
Acquarello su carta, 35,5x28 cm
(particolare)

FA 7678



Il Piccolo Principe

Olia Liciova, 16 anni

Tula, Russia 2002

Tempera, 61x43 cm

FA 3140

E ricordatevi:
io rimango qui,
al solito posto. Ma se
qualcuno, qualcosa,
vorrà distruggere la
vostra libertà, la vostra
generosità, la vostra
intelligenza, io sono
qui, pronto a lottare
con voi, pronto a
riprendere il cammino
insieme, perché voi
siete parte di me, e io
di voi. Ciao, Alberto.

Lettera del maestro
Alberto Manzi agli allievi
della quinta elementare
1976

Ciascuno cresce solo se sognato.

Danilo Dolci, *Il limone lunare. Non sentite l'odore del fumo?*, Laterza, Bari 1972

Articolo 18

È il diritto a essere cresciuti ed educati da genitori responsabili


Per quanto riguarda l'educazione dei figli, penso che si debbano insegnar loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro; non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo; non l'astuzia, ma la schiettezza e l'amore per la verità; non la diplomazia, ma l'amore al prossimo e l'abnegazione; non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere.

Natalia Ginzburg, *Le piccole virtù*, Einaudi, Torino 1962

La famiglia

Patrizia Mosca, 13 anni
Torino, Italia 1987
Tecnica mista, 33x24 cm
(particolare)

FA 532





Articolo 5

Aiuto e consiglio da parte
della famiglia

Articolo 9

Convivenza con genitori
responsabili



Principio della
responsabilità
familiare



... Voi siete gli archi dai quali i vostri figli sono scoccati come frecce viventi. L'Arciere scruta il bersaglio al sentiero dell'infinito, e con la sua forza vi piega e vi tende affinché le sue frecce vadano veloci e lontane. Fatevi tendere con gioia dalla mano dell'Arciere. Poiché come ama la freccia che scocca, così egli ama l'arco che sta saldo.

Khalil Gibran, *I vostri figli non sono i vostri figli*
in *Il profeta*, Feltrinelli 1991

La mia famiglia

Michal Petr
Repubblica Ceca 1964
Tempera, 62x32 cm

FA 3768

Articolo **5**

Dichiara che i figli e le figlie
minorenni hanno diritto
a essere aiutati e consigliati
dai genitori e dalla famiglia

Ogni genitore prometta che il suo bambino non farà del male.

Roberto Pittarello, *I bambini sono di tutti*, LIF, Padova 2011



Articolo 9

Afferma il diritto dei figli
a vivere con i genitori, a meno
che questo non risulti dannoso
per la loro crescita



Ecco la mia famiglia

Veronika Lipkova, 10 anni
Repubblica Ceca 1994
Tecnica mista, 30x45,5 cm

FA 611

Il mio vero papà si chiama Giulio, che è un nome bellissimo perché finisce con la 'o' come il mio o come quello del nonno Carlo, che è anche il suo papà. Loro due li disegno vicini, così si fanno compagnia e si raccontano di quando erano una famiglia e c'era ancora la nonna, che adesso non c'è più.

Gianna Braghin e Vessela Nikolova, *La mia famiglia*, Bacchilega, Bologna 2015



Articolo 6
Esistenza e sviluppo

Principio di

Articolo 23
Autonomia nella disabilità


Articolo 24
Salute

Articolo 25
Cure e assistenza medica

Articolo 26
Disagio sociale ed economico

Articolo 27
Bisogni primari e sussistenza

esistenza e assistenza



Articolo 6

Tutte le figlie e i figli hanno diritto a esistere e a crescere



Spero che abbiate capito quel che ho cercato sempre di farvi comprendere: non rinunciate mai, per nessun motivo, sotto qualsiasi pressione, ad essere voi stessi. Siate sempre padroni del vostro senso critico, e niente potrà farvi sottomettere. Vi auguro che nessuno possa plagiarvi o “addomesticare” come vorrebbe.

Lettera del maestro **Alberto Manzi** agli allievi della quinta elementare, 1976

La mia famiglia

Marie Novakova, 6 anni
Repubblica Ceca 1993
Pennarello, 28x40 cm
(particolare)

FA 1987



Edo e le carezze

Giovanni Denis Bondi, 11 anni
Brescia, Italia 2016
Tecnica mista, 29,5x42 cm
(particolare)
FA 7553

Articolo **23**

Enuncia il diritto dei minori disabili mentali o fisici all'assistenza speciale, all'autonomia, alla piena partecipazione alla vita sociale

Le persone che non camminano e si muovono in carrozzina devono affrontare in città degli ostacoli ai quali nessuno pensa. Tutti questi ostacoli che per noi non camminanti sono impossibili da superare, sono in realtà molto fastidiosi anche per tutti gli altri.

Alice Sturiale, *Il libro di Alice*, BUR, Milano 2000





Aah! Aah! Mi fa molto male la pancia

Adama Sanfo, 15 anni

Burkina Faso 2003

Pastello a cera e pennarello

29,5x21 cm

FA 5606

Articolo **24**

Tratta del diritto alla salute
e all'assistenza medica e a ricevere
tutte le informazioni necessarie
per garantirla



E se non potrai correre e nemmeno camminare, ti insegnerò a volare.

Roberto Vecchioni con **Francesco Guccini**, *Ti insegnerò a volare*, 2018

LA DOTTORESSA MIA É
ELSA, VISITA CON QUELLO
E POI MI VISITA LA GOLA
CON LA LUCE E POI.....MI
METRA E BASTA





Articolo **25**

È il diritto alle cure
e all'assistenza medica

La dottoressa mia è Elsa

Lorenzo Pio Bertocchini, 4 anni

Latina, Italia 2011

Tecnica mista, 21x29,5 cm

FA 6113

Articolo 26

In caso condizioni economiche
o sociali disagiate, il minore ha diritto
a un sostegno speciale da parte
dello Stato

Il pane

S'io facessi il fornaio
vorrei cuocere un pane
così grande da sfamare
tutta, tutta la gente
che non ha da mangiare.

Un pane più grande del sole,
dorato, profumato
come le viole.

Un pane così
verrebbero a mangiarlo
dall'India e dal Chili
i poveri, i bambini,
i vecchietti e gli uccellini.

Sarà una data da studiare a memoria:
un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia!

Gianni Rodari, *Filastrocche in cielo e in terra*, Einaudi, Torino 1972



Senza titolo


Bashr Aida Ahmed, 12 anni
Yemen 2014
Matite colorate, 29,5x42 cm
(particolare)
FA 7072

Articolo **27**

È il diritto a vedere riconosciuti
i bisogni primari (cibo, vestiti,
la casa in cui vivere)

Noi uomini mangiamo insieme, siamo commensali, seduti attorno alla stessa
tavola che nutre tutti i presenti e non vi è realtà quotidiana che esprima meglio
del cibo, l'intrecciarsi di storie, tradizioni, patrimoni di popoli e genti...

Enzo Bianchi, *La Stampa*, 20 ottobre 2010





Principio di





riconoscimento dell'identità

Articolo 7

Nome e nazionalità

Articolo 8

Identità personale

Articolo 30

Identità culturale, etnica,
religiosa

Articolo **7**

È il diritto di ogni minore
ad avere un nome
e una nazionalità

Nel momento in cui trasformi un bambino nella fotocopia di un altro individuo,
tu calpesti e spegni la scintilla di originalità con cui è venuto al mondo.

Anthony De Mello, "Aforisma n. 72"
in **Carlo Campanelli**, *Raccolta Aforismi e Citazioni e qualche extra*, 2011

Ritratto di bambina

Rosin Loretta Smith, 5 anni

Louisiana, USA 1967

Tempera, 44x60 cm

FA 757







Incontro

Marco Zadra, 6 anni
Ponte Zanano (BS), Italia 2018
Acquarello, 29,7x42 cm
FA 7637

Articolo 8

L'articolo afferma il diritto
ad avere una identità
personale

La condizione della verità non è la certezza, ma la fecondità. Una cosa è vera quando fa scattare nell'altro una corrispondenza. E questo può accadere anche se due persone sono in dissenso rispetto alle tesi in discussione. Oggi si tende a istruire lo studente, mentre invece occorre "rinviarlo" a se stesso.

Intervista a **Silvano Petrosino**, di **Gerolamo Fazzini**
"Diventare migliori, non i migliori"
in *Crede* n. 16, aprile 2015, rivista San Paolo

Matrimonio Masai

Muzai Daniel H.K., 18 anni

Kenya 1983

Tempera, 42x60 cm
(particolare)

FA 806

Articolo **30**

È il diritto al riconoscimento
dell'identità culturale,
etnica e religiosa e all'uso
della propria lingua

Io sono nato qui in Italia, non lo so se porto dentro una tradizione, i miei sono venuti qui, io sono nato qui, io sento la cultura di qui, la penso come gli altri di qui...

Mouhad, 15 anni, in *Confini immaginari – Arte e intercultura in una prospettiva inclusiva*

Fabio Dovigo e altri, Franco Angeli, 2015



The background is an abstract, textured composition of various shades of green and blue. It features a complex pattern of fine, overlapping lines and brushstrokes, creating a sense of depth and movement. The colors range from light, almost white-green to deep, dark blues and greens. The overall effect is reminiscent of a close-up of a natural surface or a piece of aged, layered paper.

Principio di
rispetto


Articolo 16

Vita privata

Articolo 17

Comunicazione e mass media





La cameretta

Gabriel Serrenti, 12 anni
Bari, Italia 2013
Tecnica mista, 33x24 cm
FA 6771

Articolo **16**



Afferma il diritto del minore a una vita privata anche all'interno della famiglia, compreso il rispetto della propria corrispondenza personale

Lasciate tranquilli quelli che nascono!
Fate posto perché vivano!
Non gli fate trovare tutto pensato,
non gli leggete lo stesso libro,
lasciate che scoprano l'aurora
e che diano un nome ai loro baci.

Pablo Neruda, *Certa stanchezza*

La mia famiglia

Pavol Bilik, 12 anni
Bratislava, Slovacchia 1995
Pastello e pennarello, 30x42 cm
FA 449

Articolo **17**

Enuncia il diritto a ricevere informazioni provenienti da tutto il mondo attraverso i media (radio, giornali, televisione, internet) e ad essere protetti da materiali e informazioni dannosi

La struttura materiale e meravigliosamente complessa del cervello è l'hardware che i nostri computer cercano di imitare, mentre tutte le esperienze che si vanno accumulando, da quando si nasce a quando si muore, formano un software in continua evoluzione, che noi chiamiamo anima.

Margherita Hack, *Sotto una cupola stellata*
Einaudi, Torino 2012



Articolo 10

Ricongiungimento ai genitori

Articolo 11

Allontanamento forzato dalla famiglia

Articolo 19

Maltrattamento, abuso, sfruttamento

Articolo 20

Protezione speciale fuori dalla famiglia

Articolo 22

Esilio e rifugiati di guerra

Articolo 33

Uso e traffico di droga

Articolo 34

Abuso sessuale

Articolo 35

Rapimento e vendita

Articolo 36

Sfruttamento



Principio di
protezione

Autoritratto

Sami Mansouri, 11 anni
Mantova, Italia 2013
Tecnica mista, 42x30 cm
(particolare)
FA 6605

Articolo **10**

L'articolo dichiara che
i genitori devono garantire
il ricongiungimento familiare
se i figli vivono
in un altro Paese

Sì Abiel, torneremo dal nonno. Quel giorno saranno fuori ad aspettarci, sotto l'albero grande, e il nonno ti racconterà di Zarat, la iena, che Ghirmai caccia via con il fuoco quando arriva la notte per mangiarsi le galline. Saranno molto felici di rivederti, faranno una festa e verranno tutti, suonando e cantando.

Erminia Dell'Oro, *Il mare davanti: storia di Tsegehans Weldeslassie*, Piemme, Milano 2016



Articolo 11



Enuncia il diritto di protezione
e vieta l'allontanamento
e il trasferimento illegale di figlie
e figli dalle famiglie di origine

A centinaia si presentarono all'appello. La scelta non fu facile perché c'erano tante brave persone che si consumavano dal desiderio di adottare una bambina. Per quanto mi riguarda, io non avevo molte pretese: a me importava solo di esser trastullata e coccolata, infatti stavo bene anche con l'infermiera che mi faceva tanti sorrisi simpatici...

Linda Griva e Sheila Stanga, *Il regalo più bello del mondo*, Ideali, Milano 2015

Senza titolo

Aimè César Maza, 16 anni
Gitega, Burundi 2018
Grafite su carta, 29,5x42 cm
(particolare)

FA 7698



Il castigo

Peter Ogada, 18 anni
Kenya 1983
Gessi colorati, 48x70 cm
FA 759

Articolo 19

Sancisce il diritto alla protezione da ogni forma di maltrattamento, abuso o sfruttamento da parte di chiunque

A volte per sfuggire alla polizia Pablo ha dovuto raccogliere i rifiuti nella discarica, di notte, quando i poliziotti vanno a dormire. Ma era troppo pericoloso, la mamma non voleva. "Di notte nessuno vede", diceva, "Di notte un assassino potrebbe uccidere solo per rubare un piccolo carretto di rifiuti. Di notte è più facile rapire un bambino e costringerlo a rubare oppure a fare quello che non vuole".

Luigi dal Cin e Anna Forlati, *Pablo, il carretto e l'aquilone*, Lapis, Roma 2017





Gocce


Tea Pushi, 9 anni
Elbasan, Albania 2014
Matite colorate, 24x31 cm
FA 7116

Articolo **20**

Stabilisce la protezione
e l'assistenza speciale se figlie
e figli non possono vivere
coi genitori



*pika
loti*



piika
djose

piika
jaku


Akim si rifugia tra i resti di una casa piena di gente che non conosce.
Cerca un viso: la madre, la sorella, i suoi amici.
Invano. Mamma... mamma, piange Akim.
Una donna con un neonato lo tira a sé.
Lo tiene tra le braccia per tutta la notte.

Claude K. Dubois, *Akim corre*, Babalibri, Milano 2014



Incontro

Sofia Moretti, 9 anni
Piancogno (BS), Italia 2018
Pastelli a olio, 36,5x54 cm
FA 7653



Articolo 22

Prevede protezione speciale e assistenza anche per i minori rifugiati e provenienti da un Paese in guerra

Articolo **33**

È il diritto alla protezione
dall'uso e dal traffico
di droghe

Senza titolo

Qurban Ali, 14 anni
Kabul, Afghanistan 2010
Tecnica mista, 34,5x42,3 cm
FA 6016





Articolo **34**

È il diritto
alla protezione da ogni
sfruttamento e abuso
sessuale

Cupido lancia frecce di pace e amore

Bianca Ruiz Lopez, 7 anni
Madrid, Spagna 2018
Tecnica mista, 31,5x40,5 cm

FA 7670





Bambina che piange

Sharon Stevens, 7 anni
Columbus, Ohio, USA
Tempera, 55,5x38 cm
(particolare)

FA 752

Articolo **35**

È il diritto alla protezione
per impedire rapimento
e vendita dei minori

Non basta indignarsi per l'“ingiustizia del mondo”, come se si trattasse di un vasto panorama...
Molto concretamente, l'ingiustizia si presenta alla mia porta, adesso, subito.

Stéphane Hessel, *Impegnatevi*, Salani, Milano 2011



Colore

Paul Alexander, 3 anni
Kingston, Giamaica 1958
Tempera, 40x45 cm
FA 776

Articolo **36**

Estende la protezione
a ogni forma di sfruttamento

Diritto ad essere bambino

Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare
chiedo un sorriso di chi sa amare
chiedo un papà che mi abbracci forte
chiedo un bacio e una carezza di mamma.
Io chiedo il diritto di essere bambino
di essere speranza di un mondo migliore
chiedo di poter crescere come persona
Sarà che posso contare su di te?
Chiedo una scuola dove posso imparare
chiedo il diritto di avere la mia famiglia
chiedo di poter vivere felice,
chiedo la gioia che nasce dalla pace
Chiedo il diritto di avere un pane,
chiedo una mano
che m'indichi il cammino.
Non sapremo mai quanto bene
può fare un semplice sorriso.

Madre Teresa di Calcutta



Articolo 12

Libertà di opinione

Articolo 13

Libertà di esprimersi liberamente

Articolo 14

Libertà di pensiero e religione

Articolo 15

Libertà di associazione

Principio di
partecipazione



Articolo **12**



Riguarda il diritto a esprimere la propria opinione che deve essere ascoltata e presa dagli adulti in seria considerazione

Conservare l'infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare.

Bruno Munari, in apertura della mostra antologica "Bruno Munari", Palazzo Reale, Milano 1986

Ecco la mia famiglia

Martin Ertl, 12 anni

Brno, Repubblica Ceca 1993

Tecnica mista, 29,5x42 cm

FA 399



Disegnare è il mio mondo, è la mia valvola di sfogo, è un territorio che mi sono costruito, uno spazio mio... Grazie al disegno mi rilasso... è un modo per esprimermi.

Akim, 15 anni, in *Confini immaginari – Arte e intercultura in una prospettiva inclusiva*
Fabio Dovigo e altri, Franco Angeli, Milano 2015

Articolo 13

È il diritto a ricevere informazioni e ad esprimersi liberamente nel modo più congeniale (verbalmente, per iscritto, ecc.), nel rispetto dei diritti degli altri

Guardando attraverso le mie gambe

Pat Connolly, 6 anni
New South Wales, Australia 1973
Tempera, 37x50 cm

FA 7182



Ci siamo tutti

Beatrice, Chiara, Elisa, Emily, 10 anni
Brescia, Italia 2018
Pennarelli, 35x50 cm
FA 7649



Articolo

14

Afferma il diritto ad avere idee,
a professare la propria religione
sotto la guida dei genitori






Articolo 15

Enuncia il diritto a riunirsi con gli amici, a partecipare o a fondare associazioni, sempre nel rispetto dei diritti altrui

La danza delle lucerne

Giulia Bravi, 8 anni
Casciana di Camporgiano (LU), Italia 1990
Tempera, 31x45 cm

FA 3729







Articolo 28
Educazione

Articolo 32
Istruzione



Principio di
educazione e
istruzione

Articolo **28**

Bambine e bambini, ragazze
e ragazzi hanno il diritto ad avere
un'istruzione e un'educazione

Un bambino, un maestro, una penna e un libro possono fare la differenza
e cambiare il mondo. L'istruzione è la sola soluzione ai mali del mondo.
L'istruzione potrà salvare il mondo.

Malala Yousafzai, Premio Nobel per la pace 2014

A scuola

Ykeda, 12 anni
Kobe, Giappone 1993
Tecnica mista, 38x53 cm
FA 4056




Articolo 32

Enuncia il diritto a non svolgere lavori pesanti e pericolosi per la salute o che impediscano di frequentare la scuola

La scuola [...] siede tra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità [...], dall'altro la volontà di leggi migliori cioè il senso politico.

Lorenzo Milani, "Lettera ai giudici", in *L'obbedienza non è più una virtù*, LEF, Firenze 1965




Senza titolo

Siva Kumal, 12 anni, Tekkalipatnam, India 2013
Tecnica mista, 30x45,5 cm

FA 4056





Articolo 29
Sviluppo della personalità
e rispetto dell'alterità

Articolo 31
Gioco e tempo libero



Principio di
espressione

Articolo **29**



Tratta del diritto a un'educazione che sviluppi la personalità e le capacità di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e il rispetto dei diritti, valori e culture degli altri popoli e dell'ambiente

I fabiani e gli scienziati sociali, gli scrittori e gli insegnanti videro, in modo diverso dalle generazioni precedenti, che i bambini erano persone, con identità, desideri e intelligenze. Videro che non erano né bambole, né giocattoli, né adulti in miniatura. Videro, in molti casi, che i bambini avevano bisogno di libertà, avevano bisogno non solo di imparare e di essere buoni ma anche di giocare e di essere selvaggi.

Antonia Susan Byatt, *Il libro dei bambini*, Einaudi, Torino 2010

Stare insieme è una gioia

Margaret Ndinda, 16 anni

Nairobi, Kenya 1983

Tempera, 51x70 cm
(particolare)

FA 3390



Il gioco è il lavoro del bambino.

Maria Montessori, "Homo semper ludens", in **Johan Huizinga**, *Homo ludens*, Einaudi, Torino 1945

Articolo 31

Afferma il diritto al riposo,
al tempo libero, al gioco
e a partecipare ad attività culturali
(la musica, il teatro, lo sport)

... il gioco del bambino non ha pause, né vacanze, è un bisogno continuo di fare, conoscere, capire, creare. È un lavoro felice che stimola l'apprendimento, l'organizzazione del pensiero, la socialità.

Mario Lodi, *Come giocavo*, edizione Casa delle Arti e del Gioco, Cremona 2014



Il mio strumento preferito

Despina Talambuta, 12 anni

Bucarest, Romania 1973

Tempera, 29x42 cm

FA 3127

Articolo 37

Torture, punizioni crudeli, ergastolo, pena di morte

Articolo 38

Guerra e arruolamento nell'esercito

Articolo 39

Reinserimento sociale


Articolo 40

Difesa legale



Principio di
tutela





Senza titolo

Kasra Roosta, 12 anni
Iran 2018
Acrilico su carta, 42x30 cm
FA 7691

Articolo 37



Tratta del diritto del minore a non subire torture o punizioni crudeli. Anche nel caso di un reato commesso è vietata la condanna a morte o alla detenzione a vita

Senza titolo

Tahora Shahgolipur, 11 anni
Iran 2018
Tecnica mista, 30x42 cm
(particolare)
FA 7690

Articolo **38**

Sancisce che in caso di guerra
i minori hanno diritto
alla protezione. Chi ha meno
di quindici anni non deve essere
arruolato nell'esercito

Solamente nel 2017 e solo in Siria le Nazioni Unite, attraverso l'ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale per i bambini in situazione di conflitto, hanno documentato e verificato l'uccisione di 910 bambine e bambini e il ferimento di 361. Inoltre 961 minori sono stati reclutati dalle parti in conflitto, tendenza in aumento, il 90% impiegati in operazioni di combattimento e il 26% sotto i 15 anni...


Micaela Pasini, in *Siamo stufo di guerra vogliamo la pace*, Quaderni PInAC, Rezzato (BS) 2018



kangolipar

Jw 13

Articolo 39



Nel caso sia vittima di abbandono, guerra, tortura o qualunque forma di sfruttamento o maltrattamento il minore ha diritto a cure appropriate e al reinserimento nella società

Il bambino vide le guerra. Sarebbe bello dipingere le divise dei soldati, disse tra sé.
E con le canne dei loro fucili fare posatoi per uccelli e flauti per pastori.

Thierry Lenain e Olivier Tallec, *Bisognerà*, Lapis, Roma 2006

Insieme

Rocco Lacolo, Emanuele Leonetti, 13 anni
Roma, Italia 1999
Incisione, 24x30 cm (particolare)

FA 1588





Senza Titolo

Chiara Monchieri, 13 anni

Brescia, Italia 1963

Tempera, 31,5x23 cm

FA 4932

Articolo 40

Afferma il diritto del minore
a essere adeguatamente difeso
quando è accusato o abbia
commesso un reato

Il ragazzo era steso sugli stracci a riposare. Pochi giorni prima il suo compagno di strada era stato sorpreso a rubare. L'avevano appeso per i polsi, infilato in un copertone e gli avevano dato fuoco...

Alex Zanotelli, Daniele Moschetti, Cesare Ottolini, *L'Ultimo giorno*, in *W Nairobi*, EMI, Verona 2004

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

La traduzione qui riportata è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n. 65.

Testo ufficiale dei primi 42 articoli.

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, in considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli Artt. 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all'Art. 10 – e negli

Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

Prima parte

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma

di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadi-

nanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza.

Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unica-

mente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'Art. 29;
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo

tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente

privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della *kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguate istituzioni per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considera-

to come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e

funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dall'autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica perio-

dica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la

gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguisti-

che oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate

ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

- a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
- b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto

contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative

all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Dall'Articolo 43 al 54 si esplicitano le funzioni che gli Stati devono adempiere

al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati stessi parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione e che qui non riportiamo.

Alla Convenzione si affiancano due protocolli opzionali approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I protocolli sono stati ratificati dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46: "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000".

Indice

- 5 I diritti dell'infanzia e la responsabilità educativa degli adulti
Domenico Simeone
- 6 La promessa
Mariella Foresti
- 7 Diritti al cuore
Elena Pasetti e il Comitato Scientifico di Fondazione PlnAC
- 10 Principio di universalità
- 22 Principio di non discriminazione
- 26 Principio del superiore interesse del minore
- 32 Principio della responsabilità familiare
- 38 Principio di esistenza e assistenza
- 52 Principio di riconoscimento dell'identità
- 60 Principio di rispetto
- 66 Principio di protezione
- 86 Principio di partecipazione
- 96 Principio di educazione e istruzione
- 102 Principio di espressione
- 108 Principio di tutela
- 118 Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Testo ufficiale dei primi 42 articoli

«Il libro di immagini e parole che avete tra le mani parla sì dei Diritti dei bambini, ma chiede soprattutto un impegno responsabile da parte degli adulti per farli crescere, dare loro la possibilità di innalzarsi all'altezza dei bambini, sollecitare l'impegno e la cura educativa.»

«In un rimando insieme lieve e profondo le opere della collezione PInAC sono state accostate ai primi 42 articoli della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Alcune si sono imposte alla scelta per il portato evocativo e onirico, altre per la freschezza poetica degli autori bambini. Vere protagoniste delle pagine intrecciano con le parole scritte dialoghi speciali. Parlano molte delle lingue del mondo e vogliono ingaggiare con noi lettori una relazione forte e incisiva, portandoci direttamente *nel cuore dei diritti.*»

